



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	595
DATA	06/11/2023

OGGETTO :

**RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI
PIANCAMUNO SUL TORRENTE GRATACASOLO.**

**ACQUISIZIONE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA.**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. PROCEDURA CON
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
(ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023).**

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FASE 1 INCARICO.

CUP: G85F20000830005 - CIG: ZC53CBB6CD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre e ricordato che l'Ente ha realizzato nel corso degli anni l'infrastruttura denominata "Ciclovía dell'Oglio" di cui cura, come previsto nel DUP e in accordo con i Comuni, gli interventi di miglioramento e manutenzione;

VISTO e CONSIDERATO che, nei sopralluoghi di verifica dello stato di manutenzione della ciclovía e delle opere d'arte ad essa collegate, si è riscontrata la presenza di un evidente stato di degrado di talune parti della passerella in legno lamellare che sovrasta il torrente Gratacasolo in Comune di Piancamuno;

VERIFICATO che, per la salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio del necessario iter per la sostituzione del manufatto;

DATO ATTO che il citato iter prevede il rilascio di un atto di modifica alla concessione idraulica esistente n. 2726 rilasciata dall'UTR di Brescia, oltre all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggista ex articolo 146 del D.lgs. 42/2004, perché ricadenti in aree tutelate per legge dall'articolo 142 comma 1 lettera c del D.lgs. 42/2004;

VERIFICATO che, per poter avviare l'iter di rilascio dei prescritti pareri attraverso la conferenza dei servizi prevista ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., è necessario avere agli atti il progetto esecutivo dell'intervento secondo la nuova definizione dell'articolo 41 comma 8 del D.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'allegato I.7 del medesimo decreto;

DATO ATTO che agli atti dell'ufficio risulta presente un progetto che non risulta adeguato alla nuova normativa in vigore per le opere pubbliche e che quindi deve essere rivisto e riattualizzato e che comunque presenta tutti gli elementi di conoscenza per procedere alla progettazione esecutiva dell'opera;

VERIFICATA la possibilità di affidare a tecnici esterni la progettazione degli interventi sul patrimonio pubblico ove l'ente non vi possa far fronte con personale interno;

VISTO il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023;

VISTO l'articolo 41 comma 8 e seguenti e il relativo allegato I.7 che disciplina il contenuto del progetto esecutivo di un'opera pubblica;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

VERIFICATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a € 5.000,00, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che la Comunità Montana di Valle Camonica utilizza come piattaforma informatica di negoziazione il portale ARIA SINTEL di Regione Lombardia;

VISTA la creazione sulla piattaforma ARCA SINTEL della procedura ID N. 174982891 che contiene tutti i dettagli operativi della stessa;

DATO ATTO che nei documenti di gara è stato indicato che il servizio tecnico richiesto consta di due fasi di cui la seconda può essere attivata dall'ente al verificarsi di determinate condizioni legate alla domanda di contributo inoltrata al MASE in data 06 ottobre 2023 per il finanziamento dell'opera;

RITENUTO necessario acquisire inizialmente le sole prestazioni relative alla fase I (Progettazione Esecutiva, rilievo porzione torrente, relazione idraulica, supporto caricamento portale SIPIUI, ecc.), sulla base di quanto contenuto nella lettera di invito a presentare offerta, riservandosi la facoltà opzionale di provvedere solo in seguito all'acquisizione delle prestazioni relative alla fase II (Direzione Lavori, Contabilità, Varianti eventuali, Certificato Regolare Esecuzione, compilazione portale MUTA), in relazione anche all'eventuale chiarimento sulle modalità gestionali del contributo richiesto ad oggi non note;

VISTO il report della procedura Sintel ID N.174982891 assunto al protocollo dell'ente al n. 00011642 del 25 ottobre 2023, dal quale si evince che il soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione risulta essere l'Ing. Claudia Seroli con studio a Sale Marasino (BS) in Via G. Rossini, 33 P.IVA 02489820981 C.F. SRLCLD78L67E333L che ha offerto uno sconto del 4% sull'importo imponibile di € 16.600,39 posto a base di gara oltre cassa professionale ed IVA di legge qualora applicabile;

DATO ATTO che la somma ritenuta congrua dagli uffici per l'espletamento delle prestazioni richieste nella fase I risulta pari al 53% dell'importo imponibile della somma posta a base di gara per un importo totale al netto dello sconto di gara e degli oneri di legge di € 8.451,79;

DATO ATTO che il corrispettivo spettante alla professionista incaricata, per il particolare regime fiscale della stessa (regime forfettario ex [Legge 190/2014 art.1, commi da 54 a 89](#)), non è soggetto a IVA di legge;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché fornitore utilizzato anche da altre stazioni appaltanti del circondario;

RITENUTO di affidare il servizio tecnico suddetto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio intellettuale;

IN CONSEGUENZA di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

VISTO l'esito positivo delle verifiche compiute sulla documentazione e sulle dichiarazioni fornite in sede di gara in ordine alla regolarità contributiva del professionista e alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire all'Ente il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità oltre ai servizi connessi relativi all'intervento di Rifacimento passerella ciclopeditone in comune di Piancamuno sul torrente Gratacasolo
- l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione del servizio stesso secondo le necessità dell'Ente condensate nell'elenco inserito nella richiesta di offerta

- la forma contrattuale si identifica con l'invio della determinazione di affidamento ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.lgs. .36/2023
- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli atti della procedura SINTEL di cui al protocollo comunale n.0006167 del 28 agosto 2023
- il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva conservata agli atti del fascicolo e valida 120 giorni dalla data del rilascio;

RAVVISTA la necessità di procedere alla formalizzazione dell'incarico per la redazione delle prestazioni indicate alla fase 1 e alla fase 2 della lettera d'invito all'Ing. Claudia Seriola con studio a Sale Marasino (BS) in via G. Rossini, 33 dando atto che in prima istanza, con il presente atto, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa per la redazione delle prestazioni di cui alla Fase I;

VISTI gli articoli 109, comma 2, e 183 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2008 che attribuiscono ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli adempimenti di spesa e gli atti di gestione finanziaria;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

Attestata la propria competenza, per effetto del decreto presidenziale n.1 del 09 gennaio 2023 di nomina del sottoscritto a Responsabile Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare le premesse e la narrativa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di affidare il servizio tecnico di redazione delle prestazioni previste nella fase I (Progettazione Esecutiva, rilievo porzione torrente, relazione idraulica, supporto caricamento portale SIPIUI, ecc.) e nella fase II (Direzione Lavori, Contabilità, Varianti eventuali, Certificato Regolare Esecuzione, compilazione portale MUTA), dei lavori di Rifacimento passerella ciclopedonale in comune di Piancamuno sul torrente Gratacasolo all'ing. Claudia Seroli con studio a Sale Marasino (BS) in Via G. Rossini, 33 verso un corrispettivo netto di € 8.451,79 cui sommare € 338,07 per contributo cassa professionale 4% ed IVA esente per applicazione regime fiscale forfettario;
3. di approvare il report della procedura Sintel ID 174982891 e i relativi allegati assunti al protocollo dell'ente al n. 0011642 del 25 ottobre 2023;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0902205
Creditore				Ing. Claudia Seroli					
Codice fiscale				SRLCLD78L67E333					
Oggetto/Causale				AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDICATE NELLA FASE I PER RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PIANCAMUNO SUL TORRENTE GRATACASOLO					
Importo				€ 8.789,86					

5. di imputare la spesa di € 8.789,86 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2023	2.05.99.99.999	2488/0 Manutenzione straordinaria della pista	€ 8.789,86

6. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante all'operatore incaricato a servizi effettuati, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolari fatture;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'operatore economico individuato;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi del regolamento dell'ente per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023;
9. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
11. di trasmettere a mezzo pec all'Ing. Claudia Seriola la presente Determinazione;
12. di dare valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
13. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.